

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1093 DELLA COMMISSIONE****del 20 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 <sup>(1)</sup>, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in particolare l'articolo 58, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il formato della relazione settimanale sulle posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in sedi di negoziazione dovrebbe contenere una scomposizione delle posizioni in posizioni che riducono, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali, altre posizioni e posizioni totali, al fine di garantire trasparenza in merito alla separazione fra le attività finanziarie e non finanziarie in tali strumenti finanziari derivati su merci, le quote di emissioni o gli strumenti derivati sulle stesse.
- (2) Il formato delle relazioni giornaliere che forniscono una scomposizione completa delle posizioni delle imprese di investimento e dei loro clienti in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in sedi di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti dovrebbe essere strutturato in modo da favorire il monitoraggio e l'applicazione dei limiti di posizione di cui all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.
- (3) Le posizioni che sono emerse a seguito di operazioni di acquisto e di vendita relative a diverse date di consegna o merci o a seguito di altre strategie complesse dovrebbero essere comunicate su base disaggregata, a meno che la combinazione di prodotti sia commercializzata come un unico strumento finanziario identificato da un codice ISIN e che le posizioni in esso detenute siano soggette a un limite specifico.
- (4) Per svolgere le loro funzioni in maniera efficace e coerente, le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero disporre di dati comparabili per le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sedi di negoziazione. L'uso di un formato comune in tutte le infrastrutture del mercato finanziario ne promuove il più ampio uso da parte di una vasta gamma di partecipanti al mercato, favorendo in tal modo la standardizzazione.
- (5) Per facilitare il trattamento interamente automatizzato e ridurre i costi per i partecipanti al mercato, è opportuno usare formati standard per le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sedi di negoziazione.
- (6) La nuova normativa del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari di cui alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Al fine di garantire coerenza e certezza del diritto, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla stessa data.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

